

Pubblicato il 09/09/2021

N. 09620/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07892/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso recante il numero di registro generale 7892 del 2021 integrata da motivi aggiunti proposti da Hushidar Kassaian, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Assessorato Alla Salute Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonino Mesi non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti idonei:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/2023 della Regione Sicilia;
- dell'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale

relativo al triennio 2020/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 81, del 16 ottobre 2020;

- della graduatoria definitiva della Regione Sicilia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie speciale concorsi del 28.05.2021, e tutte le successive versioni, modifiche e integrazioni, nella parte in cui il ricorrente è collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e del Decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/2023;

- della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;

- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi:

- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti;

- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006;

- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale della Regione;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Kassaian Hushidar il 2/9/2021:

per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute idonee, oltre che degli atti impugnati con il ricorso principale, dei seguenti ulteriori atti:

- della graduatoria rettificata per l'accesso al corso di Medicina Generale triennio 2020/23 della Regione Siciliana pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30/7/2021;
- in quanto occorra, degli atti di approvazione della graduatoria rettificata e di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla P.A. con riferimento alla graduatoria rettificata per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

- delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Assessorato Alla Salute Regione Siciliana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale viene bandito annualmente con provvedimento del Ministero della Salute, dal momento che il suo svolgimento deve avvenire in maniera identica e contestuale in tutte le Regioni, salvo poi essere gestito a livello locale.

Considerato che con D.A. n. 846 del 17 settembre 2020 è stato bandito il *“concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2020-2023) della Regione Sicilia di cui al d.lgs. n.368/1999 e s.m.i.”*, in conformità al del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017;

Rilevato che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n. 81 del 16.10.2020, l'avviso relativo alla pubblicazione dei bandi regionali per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale 2020/23;

Atteso che, con D.D.G. n. 226 del 22 marzo 2021 - rettificato con D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 16.04.2021, serie speciale concorsi n. 4 - è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi /non ammessi alla prova di concorso, ai fini dell'accesso al corso di formazione specifica in Medicina generale (triennio 2020-2023);

Considerato che la prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 07.03.2006;

Considerato che, con decreto del 19 maggio 2021 recante *“Concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020-2023. Approvazione graduatoria”*, è stata pubblicata la graduatoria di cui i primi 89 sono vincitori;

Rilevato che l'odierno esponente è stato ritenuto idoneo alla frequentazione del corso di formazione, con il punteggio di 65 su 100, ma non ammesso alla frequentazione del corso stesso, essendosi collocato oltre l'ultimo piazzamento utile (n. 89), per l'accesso alla formazione specifica (l'ultimo borsista direttamente vincitore di uno degli 89 posti messi a bando ha totalizzato 73 punti, e sono attualmente in corso gli scorrimenti);

Visto il ricorso, notificato in data 9 luglio 2021, con cui l'esponente chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, previa sospensione degli effetti, ed in particolare *“della graduatoria definitiva della Regione Sicilia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie speciale concorsi del 28.05.2021, e tutte le successive versioni, modifiche e integrazioni, nella parte in cui il ricorrente è collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e del Decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/2023”*;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2 settembre, con cui è stata impugnato anche la graduatoria come rettificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30/7/2021, pur rimanendo immutata la posizione dell'esponente;

Considerato che nel caso di specie il ricorrente contesta, in particolare, 3 quesiti del test (1, 73 ed 81), e ciò potrebbe garantirgli di aumentare il suo punteggio a 68 punti,

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Sicilia dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione "*T.A.R.*";
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Sicilia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e

dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione Terza Quater del T.A.R.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Sicilia intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto che le spese della notificazione per pubblici proclami in via telematica seguono come per legge;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 26 ottobre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), così dispone:

- autorizza parte ricorrente in epigrafe indicata alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;
- fissa per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 26 ottobre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO